



COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE

N. <u>207</u>	del <u>12 GIU. 2018</u>
Oggetto: Federazione Italiana Hockey: approvazione, ai fini sportivi, del Regolamento Sanitario, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. I) dello Statuto del C.O.N.I..	
Esecuzione:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Conoscenza:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Consegnata il:	<u>15 GIU. 2018</u>

LA GIUNTA NAZIONALE

VISTO il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242;

VISTO il Decreto Legislativo 8 gennaio 2004 n. 15;

VISTO lo Statuto del C.O.N.I.;

VISTO lo Statuto ed il Regolamento Organico della Federazione Italiana Hockey;

2 Deliberazione n.

207

Riunione del

12 GIU. 2018

VISTA la nota del 7 maggio 2018 prot. n. 1316, con la quale la Federazione Italiana Hockey ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo del Regolamento Sanitario, deliberato dal Consiglio Federale nella riunione del 13 aprile 2018 con provvedimento n. 293.11;

VISTA l'allegata relazione che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

RILEVATO che il testo della prefata normativa risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242, al Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, allo Statuto del C.O.N.I., allo Statuto Federale ed al Regolamento Organico;

DELIBERA

l'approvazione ai fini sportivi, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. I) dello Statuto del C.O.N.I., del testo del Regolamento Sanitario della Federazione Italiana Hockey, deliberato dal Consiglio Federale nella riunione del 13 aprile 2018 con provvedimento n. 293.11.


Il testo della normativa in esame viene allegato al presente provvedimento quale sua imprescindibile parte integrante.

IL SEGRETARIO
F.to Carlo Mornati

IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Malagò

VISTO: se ne propone l'adozione attestandone la conformità agli atti, la regolare istruttoria e la compatibilità con la vigente normativa.

Il Responsabile
Dott. Antonello de Tullio





Roma, - 5 GIU. 2018

RELAZIONE PER LA GIUNTA NAZIONALE

Oggetto: **Federazione Italiana Hockey:** approvazione, ai fini sportivi, del Regolamento Sanitario, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. I) dello Statuto del C.O.N.I..

La Federazione Italiana Hockey con la nota del 7 maggio 2018 prot. n. 1316 ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo del Regolamento Sanitario, deliberato dal Consiglio Federale nella riunione del 13 aprile 2018 con provvedimento n. 293.11.

La normativa in esame risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242, al Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, allo Statuto del C.O.N.I., allo Statuto Federale ed al Regolamento Organico.

La presente relazione è stata predisposta in coscienza professionale sulla base degli elementi noti, in esecuzione dell'attività di supporto al Segretario Generale del CONI, in base all'annuale contratto di servizi tra CONI e CONI Servizi S.p.A., nonché in attuazione della specifica delega rilasciata in tal senso al sottoscritto Responsabile di Statuti e Regolamenti dall'Amministratore Delegato di CONI Servizi S.p.A..

IL SEGRETARIO
F.to Carlo Mornati

Il Responsabile
Dott. Antonello de Tullio



Allegato n. ².....
Deliberazione n. ²⁰⁴.....
Riunione del ^{12 GIU. 2018}.....

FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY

REGOLAMENTO SANITARIO

Deliberato dal Consiglio Federale del 13.04.2018 con provvedimento n°293.11

Sommario	Pag.
Articolo 1	3
STRUTTURA.....	3
Articolo 2	3
COMMISSIONE MEDICA	3
Articolo 3	4
COMMISSIONE SCIENTIFICA.....	4
Articolo 4	4
MEDICO FEDERALE e MEDICI ADDETTI ALLE SQUADRE NAZIONALI	4
Articolo 5	5
MEDICI FIDUCIARI REGIONALI	5
Articolo 6	6
MEDICI SOCIALI.....	6
Articolo 7	6
SETTORE PARASANITARIO	6
Articolo 8	6
OBBLIGHI E DISPOSIZIONI.....	6
Articolo 9	6
TUTELA DELLA SALUTE- OBBLIGHI.....	6
Articolo 10	7
PRATICA SPORTIVA NON AGONISTICA	7
Articolo 11	7
IDONEITA' ALLA PRATICA SPORTIVA NON AGONISTICA.....	7
Articolo 12	7
ATTIVITA' SPORTIVA AGONISTICA	7
Articolo 13	7
IDONEITA' ALLA PRATICA SPORTIVA AGONISTICA	7
Articolo 14	8
IDONEITA' ALLA PRATICA SPORTIVA DI SOGGETTI CHE ABBIANO COMPIUTO IL 40° ANNO DI ETA'	8
Articolo 15	8
CERTIFICAZIONE DI IDONEITA' ALLA PRATICA SPORTIVA.....	8
Articolo 16	8
OBBLIGHI DELLE SOCIETA'	8
Articolo 17	9
IDONEITA' ALLA PRATICA SPORTIVA DEGLI ARBITRI	9
Articolo 18	9
IDONEITA' ALLA PRATICA SPORTIVA DEGLI ALLENATORI.....	9
Articolo 19	9
INFRAZIONI – SANZIONI	9
Articolo 20	9
ENTRATA IN VIGORE.....	9

REGOLAMENTO SANITARIO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY SU PRATO

Il regolamento sanitario della Federazione Italiana Hockey su prato, disciplina le esigenze specifiche del Settore Sanitario Federale, nel rispetto delle leggi dello Stato e delle Regioni, nonché delle normative e delle disposizioni del CIO, dalla Federazione Internazionale di Hockey (IHF) e del C.O.N.I., ai fini della tutela e del controllo dello stato di salute dei propri tesserati.

Lo stesso regolamento entra in vigore a seguito dell'approvazione da parte della Giunta Nazionale CONI.

Articolo 1 STRUTTURA

1. Il Settore Sanitario Federale è costituito da:

- a) la Commissione Medica;
- b) la Commissione Scientifica;
- c) il Medico Federale;
- d) i Medici Addetti alle Squadre Nazionali;
- e) i Medici Sociali;
- f) i Medici Fiduciari Regionali;
- g) il Personale Parasanitario.

2. Tutti i componenti del Settore Sanitario Federale sono tesserati per la Federazione Italiana Hockey su Prato e non devono essere stati soggetti a provvedimenti di espulsione o radiazione da parte di una qualsiasi Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata o sanzioni disciplinari per fatti di doping.

Articolo 2 COMMISSIONE MEDICA

1. La Commissione Medica, nominata dal Consiglio Federale, è composta da un Presidente, che la presiede, e da nove membri (di cui uno assume la funzione di segretario), scelti tra specialisti in Medicina dello Sport, tesserati alla FMSI, e tra esponenti di discipline scientifiche, esperti in materie biologiche e fisiologiche applicate allo sport. La Commissione Medica resta in carica 4 anni per il quadriennio Olimpico, e rappresenta la Federazione nei rapporti con istituzioni esterne sulle tematiche medico-sportive; essa è automaticamente sciolta in caso di decadenza del Consiglio Federale.

2. La Commissione Medica:

- a) coordina l'attività del Settore Sanitario Federale;
- b) predispone e propone al Consiglio Federale iniziative tese alla tutela ed alla verifica dello stato di salute dei tesserati;
- c) svolge attività di supporto su precise esigenze sanitarie federali e/o a favore di atleti, ove ciò sia ritenuto opportuno e richiesto dal Consiglio Federale e/o dal Medico Federale;
- d) fornisce consulenza su tematiche cliniche e biologiche, e/o su possibili problematiche antidoping;

- e) propone e collabora in interventi federali di formazione ed aggiornamento nelle materie biologiche e fisiologiche a favore dei tesserati della Federazione;
 - f) individua temi di approfondimento e studio in Medicina dello Sport e/o materie affini, con particolare riferimento alla disciplina sportiva Federale;
 - g) promuove, in accordo con i regolamenti della FMSI e degli altri organismi competenti in materia, iniziative a sostegno della informazione, prevenzione e lotta al doping;
 - h) esercita attività di controllo nel rispetto di eventuali e specifiche norme federali tese alla tutela della salute degli atleti.
3. La Commissione Medica può avvalersi per lo svolgimento dei suoi compiti di consulenti specialisti in discipline biologiche e mediche correlate.
4. Il Presidente della Commissione Medica può essere invitato alle riunioni del Consiglio federale in relazione a specifiche problematiche.

Articolo 3

COMMISSIONE SCIENTIFICA

1. La Commissione Scientifica, nominata dal Consiglio Federale, è composta da un Presidente e da altri 9 membri, scelti tra specialisti nelle varie branche mediche e tra esponenti di discipline scientifiche ed esperti in materie biologiche e fisiologiche applicate allo sport.
2. La Commissione Scientifica resta in carica 4 anni, coincidenti con il quadriennio Olimpico; essa è automaticamente sciolta in caso di decadenza del Consiglio Federale.
3. La Commissione Scientifica:
- a) si occupa delle problematiche inerenti l'antidoping con attenzione particolare alla prevenzione;
 - b) svolge ricerca scientifica ed indagini di carattere medico negli ambiti e nei campi che richiedono approfondimenti e/o nuovi elementi di conoscenza. A tal fine definisce protocolli di ricerca, individua le modalità operative, valuta i progetti e formula proposte provvedendo infine a diffonderne i risultati;
 - c) svolge attività educativo – didattica;
 - d) agisce da osservatorio della ricerca e della letteratura scientifica dell'Hockey su prato.
 - e) svolge azione di supporto, consulenza e di controllo su iniziative ricollegabili alla ricerca scientifica sugli atleti;
 - f) esprime pareri e valutazioni su questioni scientifiche.
4. La Commissione Scientifica può avvalersi per lo svolgimento dei suoi compiti di consulenti specialisti in discipline biologiche e mediche correlate.

Articolo 4

MEDICO FEDERALE e MEDICI ADDETTI ALLE SQUADRE NAZIONALI

1. Il Medico Federale è nominato dal Consiglio Federale, tra medici in possesso della specializzazione in Medicina dello Sport e tesserati con la FMSI, e resta in carica quattro anni, coincidenti col quadriennio Olimpico; decade in caso di decadenza del Consiglio Federale.
2. Il Medico Federale:
- a) è presidente della Commissione Medica della Federazione;
 - b) partecipa alle riunioni della Commissione Scientifica;
 - c) partecipa, se invitato, alle riunioni del Consiglio Federale, in relazione a problematiche pertinenti;
 - d) dispone e verifica gli interventi sanitari necessari a favore degli atleti di interesse nazionale, internazionale ed olimpico;

- e) programma valutazioni medico funzionali e verifica gli accertamenti di idoneità di legge degli atleti di interesse nazionale, internazionale ed olimpico;
- f) promuove iniziative di informazione e prevenzione doping per atleti di interesse nazionale, internazionale ed olimpico;
- g) coordina, anche attraverso periodiche riunioni, l'attività dei Medici Addetti alle squadre nazionali e dei Medici Fiduciari Regionali, per ciò che concerne l'assistenza sanitaria e la valutazione degli atleti delle squadre nazionali;
- h) organizza e dispone, in accordo con i responsabili dei Settori Squadre Nazionali Maschile e Femminile, l'assistenza sanitaria delle squadre nazionali durante la preparazione, in occasione di ritiri e raduni organizzati dalla Federazione ed in occasione di competizioni internazionali, individuando medici e personale parasanitario;
- i) si correla con i Medici Societari, in particolare su problematiche sanitarie e di tutela della salute in base alle leggi vigenti.

3. Il Medico Federale può avvalersi, quando necessario, di Consulenti specialisti esterni.

4. I Medici Addetti alle Squadre Nazionali sono individuati dal Medico Federale tra gli specialisti in Medicina dello Sport iscritti alla FMSI; sono nominati annualmente dal Consiglio Federale; limitatamente al prossimo quadriennio olimpico, possono essere nominati in qualità di Addetti alle Squadre Nazionali, anche medici non specialisti in Medicina dello Sport, purché iscritti alla FMSI.

5. I Medici Addetti alle Squadre Nazionali:

- a) effettuano attività di consulenza sanitaria su atleti delle squadre nazionali e/o di interesse federale;
- b) prestano assistenza medica in occasione di raduni e/o competizioni nazionali ed internazionali;
- c) possono partecipare a valutazioni medico-fisiologiche funzionali di atleti di interesse nazionale ed internazionale;
- d) forniscono, agli stessi atleti coinvolti in raduni e/o competizioni, informazione sanitaria e preventiva su problematiche mediche ed antidoping;
- e) si correlano con il Medico Federale, e quando necessario, con i Medici di società.

Articolo 5

MEDICI FIDUCIARI REGIONALI

1. Per l'organizzazione del Servizio Sanitario Federale, ogni Comitato Regionale sentito il parere della Commissione Medica Federale e del Medico Federale, nomina per un quadriennio un Medico Fiduciario Regionale, specialista in Medicina dello Sport ed iscritto alla FMSI come Socio Ordinario.

2. Il Medico Fiduciario Regionale, su indicazione del Presidente del Comitato Regionale o del Medico Federale provvede a:

- a) organizzare l'assistenza sanitaria in Regione;
- b) fornire informazioni e supporto a società ed atleti afferenti alla propria Regione;
- c) coordinare, in accordo col Medico Federale, i medici collaboratori ed il personale parasanitario disponibile in Regione;
- d) partecipare, se invitato, alle riunioni del Consiglio Regionale in relazione a problematiche pertinenti;
- e) tenere i rapporti con i Medici Sociali della regione.

Articolo 6

MEDICI SOCIALI

1. I Medici Sociali sono nominati dal Consiglio Direttivo del sodalizio affiliato, tra gli iscritti alla FMSI, preferibilmente Specialisti in Medicina dello Sport.
2. Il Medico Sociale deve:
 - a) vigilare, in stretta collaborazione col Presidente della Società Sportiva, sull'osservanza delle leggi dello Stato e della Regione sulla tutela sanitaria delle attività sportive e sul rispetto delle norme Federali in tema sanitario;
 - b) adoperarsi nella prevenzione, informazione e lotta al doping dei tesserati della propria società.

Articolo 7

SETTORE PARASANITARIO

1. Fanno parte del Settore Paras sanitario tutti gli operatori esercenti attività sanitarie riconosciute dalle normative vigenti, in possesso del titolo di studio o professionale legalmente riconosciuto, funzionali ed utili al raggiungimento delle finalità del Settore Sanitario, per la salvaguardia della salute e del benessere dell'atleta (terapisti, biologi, psicologi, massaggiatori sportivi, nutrizionisti, ecc.) Essi sono designati rispettivamente, dal Medico Federale per l'attività delle squadre nazionali, dal medico Regionale per l'attività del Comitato Regionale e dal Medico societario per le attività societarie.
2. I fisioterapisti o massofisioterapisti che operano per i Settori Squadre Nazionali o che sono tesserati o intendano tesserarsi per le società affiliate devono essere in possesso dei titoli di studio specifici.

Articolo 8

OBBLIGHI E DISPOSIZIONI

1. Tutti gli operatori della struttura sanitaria, a qualsiasi livello:
 - a) devono documentare, se richiesto, la propria iscrizione al rispettivo Albo Professionale, se esistente;
 - b) devono essere tesserati alla Federazione, nei ruoli di competenza;
 - c) sono tenuti a rispettare lo Statuto e le norme federali;
 - d) si impegnano ad operare secondo scienza e coscienza;
 - e) si impegnano al rispetto delle direttive emanate dai rispettivi Settori e/o dal Medico Federale;
 - f) svolgono la loro attività nel pieno rispetto delle regole morali e delle normative antidoping Nazionali ed Internazionali, adoperandosi al massimo affinché le stesse siano applicate e rispettate dagli altri tesserati;
 - g) devono adeguarsi al Decreto Ministeriale del 24 aprile del 2013 relativamente alla dotazione e l'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri salvavita.

Articolo 9

TUTELA DELLA SALUTE- OBBLIGHI

1. La tutela della salute dei tesserati della F.I.H. è garantita dalla idoneità alla pratica sportiva appositamente certificata in ottemperanza alle leggi emanate dallo Stato Italiano e dalle norme dell'ordinamento sportivo.
2. Ai fini della tutela della salute i tesserati FIH sono obbligati a chiedere ed ottenere il certificato di idoneità alla pratica sportiva dell'Hockey su prato.

3. A tale obbligo sono sottoposti sia i tesserati che svolgono attività sportiva non agonistica, sia i tesserati che svolgono attività sportiva agonistica. Pertanto, ciascun tesserato, ogni anno, prima del suo tesseramento, deve sottoporsi alle visite mediche, accertamenti ed analisi previste dalle leggi in materia, ed ottenere dalle competenti Autorità Sanitarie il certificato di idoneità alla pratica sportiva. Qualora detto certificato abbia validità limitata ad una scadenza antecedente la conclusione dell'attività sportiva, il tesserato, per proseguire detta attività, dovrà ottenere, prima della scadenza prevista un nuovo certificato di idoneità. In difetto sarà preclusa al tesserato ogni attività di gara e di allenamento. È facoltà della F.I.H. richiedere alle Società affiliate la documentazione relativa alla idoneità dei rispettivi tesserati. Con il tesseramento, il tesserato autorizza, automaticamente e senza alcuna condizione, la propria società ad esibire ed a trasmettere alla F.I.H. la documentazione sanitaria relativa alla propria idoneità, qualora la F.I.H. lo richieda.

Articolo 10

PRATICA SPORTIVA NON AGONISTICA

1. E' considerata attività sportiva non agonistica l'attività organizzata dalla F.I.H. e denominata "attività non agonistica". Pertanto, sia i maschi che le femmine che la svolgono o che intendano iscriversi alla F.I.H. e non abbiano compiuto il 10° anno di età solare, ogni anno, prima dell'iscrizione, devono sottoporsi agli accertamenti indicati nell'art. 11 del presente regolamento e risultare idonei. I predetti iscritti, al raggiungimento del 10° anno di età solare, saranno ritenuti automaticamente svolgenti attività sportiva agonistica, nel rispetto della normativa in tema di età di inizio dell'attività agonistica, e saranno tenuti ad ottemperare immediatamente a quanto previsto dal successivo articolo 13 del presente regolamento.

Articolo 11

IDONEITA' ALLA PRATICA SPORTIVA NON AGONISTICA

1. Per essere iscritti tutti coloro che svolgano od intendano svolgere l'attività sportiva non agonistica dell'Hockey su Prato, devono risultare idonei dopo essersi sottoposti a visita medica intesa ad accertare il loro "stato di buona salute". La certificazione di idoneità alla pratica sportiva non agonistica, deve essere redatta in conformità al Modello previsto dal Decreto Legge del 09/08/2013 n. 98 e successive modificazioni e deve essere conservata in originale agli atti della società.

Articolo 12

ATTIVITA' SPORTIVA AGONISTICA

1. E' considerata attività sportiva agonistica l'attività organizzata dalla F.I.H. per coloro che svolgano la suddetta attività, o che intendano iscriversi o tesserarsi alla F.I.H. ed abbiano compiuto l' 10° anno di età nel corso dell'anno solare, (salvo quanto disposto dal successivo art. 14 per coloro che abbiano compiuto il 40° anno di età), e coloro i quali compiranno i 10 anni nel corso del Campionato a cui sono iscritti, ogni anno, prima dell'iscrizione o del tesseramento, devono sottoporsi agli accertamenti indicati all'art. 13 e risultare idonei.

Articolo 13

IDONEITA' ALLA PRATICA SPORTIVA AGONISTICA

1. Per essere tesserati, coloro che svolgono o che intendano svolgere attività agonistica dell'Hockey su Prato devono risultare idonei dopo essersi sottoposti a:

- a) visita clinica generale;
- b) esame completo delle urine;

- c) elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo con grado di tolleranza allo sforzo mediante I.R.I.;
 - d) spirografia con rilievo dei seguenti parametri: capacità vitale, volume espiratorio massimo al secondo, indice di Tiffenau, massima ventilazione volontaria;
2. La visita clinica generale deve comprendere:
- a) l'anamnesi;
 - b) le determinazioni del peso corporeo e della statura;
 - c) l'esame obiettivo con particolare riguardo all'apparato locomotore;
 - d) l'esame generico dell'acuità visiva;
 - e) il rilievo della percezione della voce sussurrata a mt. 4 di distanza;
 - f) l'esame generico neurologico.
3. Il giocatore o l'arbitro cui venga diagnosticato un trauma cranico, deve sospendere l'attività sportiva ed essere sottoposto a risonanza magnetica nucleare cranica e visita di controllo neurologica prima di riprendere l'attività sportiva.
4. Qualora sorgano dubbi sull'effettiva idoneità alla pratica agonistica del soggetto sottoposto agli accertamenti indicati, il medico visitatore ha la facoltà di richiedere ulteriori esami specialistici e/o strumentali.

Articolo 14

IDONEITA' ALLA PRATICA SPORTIVA DI SOGGETTI CHE ABBIANO COMPIUTO IL 40° ANNO DI ETA'

1. Tutti i soggetti che abbiano compiuto il 40° anno di età, tesserati o che intendano tesserarsi per lo svolgimento di attività sportiva agonistica al fine di ottenere l'idoneità alla pratica sportiva, ogni anno devono, in aggiunta agli accertamenti medici previsti dal precedente art. 13, sottoporsi anche al test ergometrico massimale.

Articolo 15

CERTIFICAZIONE DI IDONEITA' ALLA PRATICA SPORTIVA

1. I certificati di idoneità alla pratica sportiva agonistica sono rilasciati dai medici degli Istituti, dei Centri convenzionati con la Federazione Medico Sportiva Italiana oppure dai medici operanti nelle strutture pubbliche (ASL), nelle strutture private convenzionate, oppure da medici accreditati dalle Regioni o dalle Province Autonome. La certificazione di idoneità alla pratica sportiva agonistica deve essere redatta in conformità al modello previsto dal D.M. 18.2.82 e deve essere conservata in originale agli atti della Società per almeno cinque anni. La certificazione di idoneità alla pratica sportiva non agonistica (D.M. 28.02.1983) è rilasciata da Medici della Federazione Medico Sportiva Italiana, dai Medici accreditati dalle Regioni o dalle Province Autonome, dai Medici di Medicina Generale e dai Medici Specialisti Pediatri di libera scelta.

Articolo 16

OBBLIGHI DELLE SOCIETA'

1. Le società affiliate alla F.I.H. sono tenute, sotto la responsabilità civile, penale e sportiva del proprio Legale Rappresentante, al rispetto delle seguenti disposizioni:
- a) ottemperare alle norme del presente Regolamento ed alle Leggi dello Stato che ad esse presiedono, con riferimento agli accertamenti sanitari iniziali ed ai controlli periodici di idoneità;
 - b) conservare ai propri atti in originale il certificato di idoneità alla pratica sportiva e la inerente documentazione relativa a tutti i propri tesserati per almeno 5 anni;
 - c) esibire ed inviare tempestivamente la certificazione e la predetta documentazione, in originale o in copia autentica, alla F.I.H. su richiesta della stessa.

Articolo 17

IDONEITA' ALLA PRATICA SPORTIVA DEGLI ARBITRI

1. Gli arbitri in attività ogni anno, prima del tesseramento, devono sottoporsi agli accertamenti medici previsti per l'attività sportiva agonistica ed ottenere un certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica secondo quanto stabilito dal precedente art. 13 e 14.

Articolo 18

IDONEITA' ALLA PRATICA SPORTIVA DEGLI ALLENATORI

1. Gli allenatori in attività ogni anno, prima del tesseramento, devono sottoporsi agli accertamenti medici previsti per l'attività sportiva non agonistica ed ottenere un certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica secondo quanto stabilito dal precedente art. 11.

Articolo 19

INFRAZIONI – SANZIONI

1. Il mancato rispetto delle norme del presente regolamento, ove non integri violazioni regolamentari specifiche, costituisce grave violazione del principio di lealtà e correttezza e come tale è soggetto alla disciplina ed alle sanzioni previste dal Regolamento di Giustizia.

Articolo 20

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore a seguito dell'approvazione della Giunta Nazionale del Coni.